



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916808462  
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

[corteappellosicilia@lnd.it](mailto:corteappellosicilia@lnd.it)

[cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

### COMUNICATO UFFICIALE N° 216 CSA 11

DEL 02 DICEMBRE 2014

## COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### 1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

#### **AFFARI GENERALI** Fax 091-6808498

Giattino Fabio 091 6808 422

Lo Nigro Aldo 091 6808 421

Porzio Franco 091 6808 438

[sicilia.affarigenerali@lnd.it](mailto:sicilia.affarigenerali@lnd.it)

[sicilia.affarigenerali@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.affarigenerali@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D.** Fax 091-6808497

Costantino Wanda 091 6808 405

[attivitaagonistica@Indsicilia.legalmail.it](mailto:attivitaagonistica@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S.** Fax 091-6808498

Cusimano Giusy 091 6808 419

[sicilia.sgs@figc.it](mailto:sicilia.sgs@figc.it)

[sicilia.sgs@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.sgs@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **CAMPI SPORTIVI** Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe 091 6808 424

[settoreimpiantisicilia@lnd.it](mailto:settoreimpiantisicilia@lnd.it)

[settoreimpianti@Indsicilia.legalmail.it](mailto:settoreimpianti@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE (già Commissione Disciplinare Territoriale)** Fax 091 6808462

[Tribunalefederalesicilia@lnd.it](mailto:Tribunalefederalesicilia@lnd.it)

[tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it) (pec)

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE (già Commissione  
Disciplinare Territoriale) Fax 091 6808462**

[corteappellosicilia@Ind.it](mailto:corteappellosicilia@Ind.it)  
[cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it) (pec)

**CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498**

**Giannopolo Calogero** 091 6808 408  
**Lo Iacono Lia** 091 6808 428  
[sicilia.amministrazione@Ind.it](mailto:sicilia.amministrazione@Ind.it)  
[sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496**

**Boatta Simona** 091 6808 463  
[sicilia.giudicesportivo@Ind.it](mailto:sicilia.giudicesportivo@Ind.it)  
[giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it](mailto:giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**SEGRETERIA Fax 091 6808497**

**Gatto Maria** 091 6808 409  
[gatto@Ind.it](mailto:gatto@Ind.it)  
[gatto@Indsicilia.legalmail.it](mailto:gatto@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**Cinquemani Francesco** 091 6808 425  
[sicilia.segreteria@Ind.it](mailto:sicilia.segreteria@Ind.it)  
[sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**Lo Sicco Laura** 091 6808 440  
[crlnd.sicilia01@figc.it](mailto:crlnd.sicilia01@figc.it)  
[sicilia.segreteria@Ind.it](mailto:sicilia.segreteria@Ind.it)

**COMMISSARI DI CAMPO**

**Lo Sicco Laura** 091 6808 440  
[laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it](mailto:laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**SETTORE TECNICO Fax 091 6808498**

**Saccà Giovanni** 091 6808 433  
[sicilia.settoretecnico@Ind.it](mailto:sicilia.settoretecnico@Ind.it)

**TESSERAMENTO LND fax 091 6808498**

**Cutrera Giovanni** 091 6808 410  
**Sconzo Giulio** 091 6808 423  
[sicilia.tesseramento@Ind.it](mailto:sicilia.tesseramento@Ind.it)  
[sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495**

**Bevilacqua Silvio** 091 6808 406  
**Mendola Paolo** 091-6808 475  
[sicilia.dr5@Ind.it](mailto:sicilia.dr5@Ind.it)  
[sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498**

**Mistretta Giuseppe** 091 6808 473  
**Cutrera Giovanni** 091 6808 410  
[sicilia.femminile@Ind.it](mailto:sicilia.femminile@Ind.it)  
[femminile@Indsicilia.legalmail.it](mailto:femminile@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

# **1. GIUSTIZIA SPORTIVA**

## **DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

*La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Prof. Ugo Caldarella e dal Dott. Salvatore Palumbo, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 02 dicembre 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.*

### **Procedimento 40/A**

A.S.D. ACI SANT'ANTONIO (CT) – Gara campionato Promozione girone C) Aci Sant'Antonio/Pistunina del 02/11/2014 - preannuncio reclamo

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe con fax del 07/11/2014, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico, senza tuttavia fare pervenire le relative motivazioni nei termini di cui all'articolo 36 comma 2 C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame, comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 C.G.S.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone a carico della società A.S.D. Aci Sant'Antonio l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

### **Procedimento 43/A**

A.S.D. CITTA' DI SIRACUSA (SR) avverso rigetto reclamo per posizione irregolare di calciatore – Gara Campionato Eccellenza girone "B" - Sport Soccer Milazzo/Città di Siracusa del 12/10/2014 – C.U. N° 167 del 17/11/2014.

Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Città di Siracusa ha impugnato la decisione in epigrafe riportata chiedendo che venga assegnata gara perduta per 0 – 3 alla Società avversaria, a suo dire rea di avere fatto partecipare alla gara stessa il calciatore sig. Antonino Laquidara (n. 07/09/1992) non tesserato e ancora inserito nella lista svincolati F.I.G.C.

Controdeduce la A.S.D. Sport Soccer Milazzo, chiedendo la conferma della decisione di primo grado, facendo rilevare che si è trattato di un mero errore materiale "indotto dalla sovrapposizione del sistema informatico della L.N.D." commesso da essa comparsa all'atto del tesseramento, tuttavia risultando il sig. Antonino Laquidara (n. 07/09/1992) regolarmente tesserato con decorrenza anteriore alla disputa della gara in questione.

All'udienza odierna il rappresentante della reclamante ha insistito nei motivi del reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti, esperiti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti rileva che il proposto reclamo è palesemente infondato.

Infatti, non può esservi dubbio alcuno che Laquidara Antonino e Antonio siano la medesima persona atteso che lo stesso Ufficio Tesseramenti ha provveduto alla riunificazione delle posizioni afferenti il predetto calciatore, per errore tesserato sia come Laquidara Antonio e quindi come Antonino, con decorrenza 27/08/2014.

Deve essere dichiarato nullo, *rectius* inesistente, il capo delle controdeduzioni inviate dalla A.S.D. Sport Soccer Milazzo, laddove chiede la riduzione della squalifica a carico del calciatore sig. Laquidara Antonino, in quanto detta decisione avrebbe dovuto essere impugnata autonomamente dinanzi a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta il reclamo proposto dalla ASD Città di Siracusa e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata. Dichiara altresì nullo il capo delle controdeduzioni della A.S.D. Sport Soccer Milazzo afferente la squalifica del calciatore sig. Laquidara Antonino.

#### **Procedimento 49/A**

A.S.D. TUSA (ME) avverso inibizione fino al 31/12/2014 del dirigente sig.ra Rosalia Dipollina e squalifica fino al 9/11/2019 del calciatore sig. Rosario Bonomo – Gara Campionato 2<sup>a</sup> categoria girone “C” - Tusa/Nebrodi Calcio S.Agata del 9/11/2014 – C.U. N° 177 del 12/11/2014.

Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Tusa ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate chiedendo che le sanzioni irrogate vengano ridotte in termini più equi, contestando, nel contempo, la versione fornita dal direttore di gara e fornendone una diversa dai contenuti più riduttivi.

All'udienza odierna il rappresentante della reclamante ha insistito nei motivi dell'appello.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto del direttore di gara costituisce piena prova in ordine al comportamento posto in essere da tesserati nel corso di una gara.

Dalla lettura del predetto atto risulta che al 47' del 2° tempo, a seguito di una decisione tecnica assunta dall'arbitro, il calciatore sig. Rosario Bonomo colpiva quest'ultimo con un pugno al naso causandogli forte dolore e stordimento. Il predetto calciatore inoltre tentava di reiterare l'aggressione non riuscendovi perché bloccato dai propri compagni. A seguito di ciò il direttore di gara non era più nelle condizioni psico-fisiche di continuare l'incontro che pertanto sospendeva, rientrando nel proprio spogliatoio.

L'arbitro riferisce inoltre che una volta rientrato nel proprio spogliatoio unitamente all'osservatore arbitrale, quest'ultimo allontanava i dirigenti che insistevano per entrarvi.

Solo dopo qualche tempo entravano nello spogliatoio dell'arbitro la sig. Rosalia Dipollina, dirigente accompagnatore della reclamante, nonché il sig. Rosario Bonomo (autore dell'aggressione), i quali assumevano un comportamento non regolamentare asserendo tra l'altro che l'incontro non doveva essere sospeso e che la decisione assunta era sbagliata.

Quanto sostenuto dalla reclamante, pertanto, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara. Inoltre le sanzioni così come inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale appaiono congrue in relazione a quanto addebitato al calciatore, atteso che, a causa del pugno subito, l'arbitro si è visto costretto a ricorrere alle cure mediche del Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Piazza Armerina, da cui è stato dimesso con una prognosi di giorni cinque s.c., come da relativo certificato prodotto in atti. Di contro, per ciò che attiene la posizione della Sig.ra Dipollina Rosalia, si ritiene che la sanzione debba essere rideterminata come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del reclamo dispone contenersi al 15/12/2014 l'inibizione a carico della sig.ra Rosalia Dipollina, confermando nel resto l'impugnata decisione.

Senza addebito di tassa reclamo.

#### **Procedimento 52/A**

A.S.D. ROBUR (ME) avverso squalifica per sei gare del calciatore sig. Luca Galletta - Gara Campionato 1<sup>a</sup> categoria girone “E” Gescal/Robur del 08/11/2014 – C.U. N° 177 del 12/11/2014.

Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Robur ha impugnato la decisione in epigrafe riportata chiedendo che la sanzione irrogata venga ridotta in termini più equi, contestando nel contempo la versione fornita dal direttore di gara e fornendone una diversa dai contenuti più riduttivi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto del direttore di gara costituisce piena prova in ordine al comportamento posto in essere da tesserati nel corso di una gara.

Dalla lettura del predetto atto risulta che al 14° del 1° tempo, il calciatore sig. Luca Galletta aggrediva, lontano dall'azione di gioco, un calciatore avversario facendolo cadere per terra. Inoltre tentava di mettergli le mani sul volto e di rialzarlo con forza.

Una volta notificatagli l'espulsione assumeva un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, comportamento che ha tenuto per la restante parte dell'incontro pur rimanendo fuori dal terreno di gioco.

Quanto sostenuto dalla reclamante, pertanto, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara. Inoltre la sanzione così come inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale appare appena congrua in relazione a quanto addebitato al tesserato in questione.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta l'appello e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento 56/A**

A.S.D. FOLGORE SELINUNTE (TP) avverso perdita gara per 0 – 3 - Gara Campionato Juniores Fase Provinciale Paceco/Folgore Selinunte del 27/10/2014 – C.U. N° 16 del 13/11/2014 Delegazione Provinciale TP

Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Folgore Selinunte ha impugnato la decisione in epigrafe riportata chiedendo che venga ristabilito il risultato conseguito in campo in quanto il sig. Igor Angileri non ha mai preso parte alla gara con la maglia n° 14 avendo egli sempre svolto le funzioni di assistente di parte, mentre è entrato effettivamente in campo il giocatore n° 15 sig. Gaspare Stabile. Ancora l'appellante sostiene che le correzioni apportate alla distinta gara e al rapporto di fine gara sono state eseguite illegittimamente dall'arbitro e mai notificate all'odierna reclamante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, rileva che il direttore di gara dopo avere consegnato il rapporto di fine gara ad entrambe le società, solo in sede di compilazione del referto si sarebbe accorto che il calciatore entrante per la A.S.D. Folgore Selinunte non era il n° 15, come inizialmente riportato, ma il n° 14 che a suo volta non era il sig. Calandrino Riccardo, così come dall'arbitro stesso identificato in sede di riconoscimento, ma bensì il sig. Igor Angileri, identificato come il n° 12 ed utilizzato fin dall'inizio dell'incontro come assistente di parte. In ragione di quanto sopra lo stesso arbitro avrebbe provveduto alla modifica degli atti ufficiali di gara, così come dallo stesso ripetutamente dichiarato.

E' bene precisare che tutte le variazioni alla distinta di gara devono essere apportate solo e semplicemente dalla Società. Peraltro le dichiarazioni del direttore di gara oltre che essere confuse sono addirittura contraddittorie atteso che lo stesso in sede di audizione dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale ha dichiarato e sottoscritto che dette correzioni sono avvenute tutte in sede di compilazione del referto, per cui appare molto strano che la Pol. Paceco, reclamante in primo grado, fosse in possesso degli atti ufficiali corretti.

In ragione di quanto sopra si ritiene che, attese le incongruenze del rapporto arbitrale non assolutamente chiarite dal direttore di gara ma anzi aggravate dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo, tutto ciò determina incertezza circa l'effettiva identità del calciatore che ha preso parte alla gara a partire dall'inizio del 2° tempo, con la conseguenza che il reclamo in questione va parzialmente accolto nel senso di annullare la decisione del Giudice di

prime cure, ma, contrariamente a quanto richiesto dalla reclamante, deve disporsi la ripetizione della gara.

In ragione di quanto sopra gli atti vanno inoltre trasmessi alla Procura Federale, al fine di verificare le eventuali responsabilità del direttore di gara in ordine a quanto avvenuto e al Presidente del Comitato Regionale Arbitri, per quanto di rispettiva competenza.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento dell'appello dispone la ripetizione della gara ex art. 17 comma 4 lettera c) C.G.S., e dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale ed al Presidente del Comitato Regionale Arbitri, per quanto di rispettiva competenza.

Senza addebito di tassa reclamo.

### **Procedimento 57/A**

A.S.S.D. ARCOBALENO ISPICA (RG) avverso squalifica per quattro gare del calciatore sig. Vincenzo Maucieri - Gara Campionato 1^ categoria girone "H" Arcobaleno Ispica/Città di Canicattini del 08/11/2014 – C.U. N° 177 del 12/11/2014.

La A.S.S.D. Arcobaleno Ispica ha impugnato la decisione in epigrafe riportata chiedendo che venga ridotta in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che il reclamo in questione non risulta sottoscritto. Pertanto lo stesso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento n° 62/A**

A.G.D. DESPORT GAGGI (ME) - Avverso ammenda di € 200,00 - Gara 1^ categoria girone E) Desport Gaggi/Or. Sa. P.G. del 15/01/2014 – C.U. N° 191 del 19/11/2014.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che l'appello di che trattasi è stato proposto a mezzo fax in data 28 novembre 2014, oltre il termine che l'art. 38 n° 2 C.G.S. stabilisce in giorni sette dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente il provvedimento che s'intende impugnare, atteso che il Comunicato Ufficiale 191 è stato pubblicato il 19/11/2014 e non già il 23/11/2014 come asserito dalla ricorrente.

Per quanto sopra l'appello è inammissibile.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara l'inammissibilità dell'appello come sopra proposto dalla A.G.D. Desport Gaggi e, per l'effetto, con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

### **Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 02/12/2014**

**Il Segretario**  
**Maria Gatto**

**Il Vice Presidente Vicario**  
**Ing. Santino Lo Presti**

